

# Condizioni Generali di Consegna della ALPMA Alpenland

## Maschinenbau GmbH



ottobre 2009

### Art. 1 Ambito di applicazione

(1) Le presenti Condizioni Generali di Consegna valgono per tutte le consegne, le prestazioni e i contratti sia della ALPMA Alpenland Maschinenbau GmbH (ALPMA) che della LTH Dresden e sono applicabili, ai sensi di § 310 comma 1 Codice civile tedesco, solo nei confronti di aziende, di persone giuridiche di diritto pubblico e di enti pubblici (Clienti).

(2) Non trovano applicazione le condizioni generali di consegna o di contratto del cliente o di terzi, anche qualora ALPMA non si dichiarerà nel singolo caso contraria alla loro applicabilità ed esegua incondizionatamente una consegna o una prestazione pur se a conoscenza di condizioni generali di consegna contrarie. Anche nel caso in cui ALPMA si riferisca ad una comunicazione che contenga o rimandi alle condizioni generali di contratto del cliente o di terzi, ciò non coincide con l'accettazione della validità di tali condizioni di contratto. Eventuali clausole divergenti da quanto qui indicato sono ammesse soltanto se risultano dalla conferma d'ordine scritta di ALPMA.

(3) Tutte le consegne, le prestazioni e le offerte di ALPMA vengono eseguite esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni Generali di Consegna. Queste sono parte integrante di tutti i contratti stipulati tra ALPMA ed il cliente relativi a consegne o prestazioni offertegli. Le condizioni in oggetto sono allo stesso modo applicabili per tutte le consegne, le prestazioni o le offerte future di ALPMA al cliente, anche se non stabilito separatamente.

### Art. 2 Offerta e stipulazione del contratto

(1) Un contratto tra ALPMA e il cliente viene in essere sulla base di un ordine del cliente e di una conferma d'ordine scritta da parte di ALPMA. La conferma d'ordine è rilasciata entro un termine di quattro settimane.

(2) Il contenuto del contratto, che include le presenti Condizioni Generali di Consegna, scaturisce esclusivamente dalla conferma d'ordine di ALPMA, se il cliente non si oppone per iscritto alla conferma d'ordine entro un termine di 7 giorni lavorativi. La conferma d'ordine riporta in modo esauriente tutte le clausole concluse tra le parti e relative all'oggetto di contratto. Accordi verbali rilasciati da ALPMA prima della stipulazione del presente contratto non hanno alcuna efficacia giuridica e sono sostituite dalla conferma d'ordine scritta, a meno che in questa non sia esplicitamente indicata la continuità della loro validità.

(3) Integrazioni e modifiche delle clausole concordate, incluse le presenti Condizioni Generali di Consegna, hanno efficacia soltanto se sono confermate per iscritto. L'osservanza della forma scritta è data in caso di trasmissione a mezzo fax o come documento PDF completo di firma elettronica. (4) Le indicazioni fornite da ALPMA in merito all'oggetto (ad es. pesi, dimensioni, valori di consumo, limiti d'impiego, tolleranze e specifiche tecniche) o all'illustrazione della fornitura o della prestazione (ad es. disegni e immagini) hanno solo un valore approssimativo nella misura in cui lo scopo d'impiego per il fine previsto a contratto non ponga come condizione l'esatta corrispondenza. Non si tratta in tal caso di caratteristiche di qualità garantite, bensì di descrizioni o definizioni della fornitura o della prestazione. Sono consentite deroghe d'uso commerciale e deroghe che intervengono a motivo di prescrizioni giuridiche o che costituiscono migliorie tecniche, ed anche sostituzioni con componenti equivalenti, per quanto non si pregiudichi l'applicabilità per il fine previsto a contratto.

### Art. 3 Documentazione e segreti commerciali

(1) Sulla documentazione consegnata al cliente unitamente alle offerte e ai preventivi come ad esempio progetti, lavori di sviluppo, immagini, disegni, calcoli, modelli, attrezzi e altri strumenti di aiuto, ALPMA si riserva tutti i diritti, in particolare il diritto di proprietà e i diritti di autore. Senza l'autorizzazione scritta di ALPMA, il cliente non deve rendere accessibile a terzi tali oggetti in quanto tali, né il loro contenuto, né renderli pubblici autonomamente o tramite terzi o riprodurli. Su richiesta di ALPMA, il cliente è tenuto a restituire interamente tutti gli oggetti indicati e a distruggere eventuali fotocopie nel caso in cui egli non ne avesse più bisogno nel corso ordinario degli affari o in caso di mancata stipulazione di un contratto.

(2) Il cliente deve trattare in modo confidenziale i segreti aziendali e commerciali di ALPMA e delle aziende ad essa connesse, in particolare Alpenhain Camembert-Werk Gottfried Hain GmbH & Co. KG nonché Frischpack GmbH & Co. KG.

(3) ALPMA può rendere accessibile a terzi la documentazione contrassegnata dal cliente come confidenziale solo dietro la sua autorizzazione scritta.

### Art. 4 Prezzi e condizioni di pagamento

(1) I prezzi valgono per il volume di prestazione e fornitura specificato nelle conferme d'ordine. Supplementi di fornitura e prestazione saranno conteggiati a parte. I prezzi sono da intendersi in EURO più imposta di legge applicabile al momento del rilascio della fattura. Nella misura in cui non sia stato stabilito diversamente, per le consegne vale:

FCA stabilimento di ALPMA (Incoterms 2000) imballaggio escluso.

(2) Il pagamento deve avvenire conformemente alla conferma d'ordine senza deduzione alcuna. Il cliente deve accreditare il prezzo stabilito a proprio rischio e pericolo e a sue spese su uno dei conti bancari indicati da ALPMA. Quale data del pagamento è considerata determinante la data di accredito a favore di ALPMA. In caso di mora, il tasso degli interessi moratori applicato è di 8 punti percentuali sopra il tasso d'interesse base. Con riserva di rivendicazione di ulteriori danni causati da un ritardo nel pagamento.

(3) La compensazione a titolo di contropretezza da parte del committente o la ritenzione di pagamenti a causa di simili rivendicazioni è ammissibile solo se le contropretese avanzate siano contestate e accertate con autorità di cosa giudicata. Il cliente gode del diritto di ritenzione solo nella misura in cui la sua contropretezza si fonda sullo stesso rapporto contrattuale. Il cliente non è autorizzato a cedere a terzi diritti al pagamento in essere nei confronti di ALPMA.

(4) Se ALPMA dovesse venire a conoscenza, successivamente alla stipulazione del contratto, di circostanze che mettono in sostanziale dubbio la credibilità del cliente e che potrebbero compromettere i pagamenti del cliente a favore di ALPMA in virtù del rispettivo rapporto contrattuale (inclusi gli ordini particolari), essa sarà allora legittimata ad esigere in cambio di forniture o prestazioni ancora sospese dei pagamenti anticipati o la prestazione di garanzie.

(5) ALPMA è autorizzata ad aumentare il prezzo pattuito in misura adeguata, se il cliente dopo la stipulazione del contratto desidera modifiche relative all'oggetto del contratto e se queste comportano un costo aggiuntivo. ALPMA certificherà questo costo aggiuntivo al cliente, se questi ne farà richiesta.

(6) I container di trasporto, gli attrezzi, il materiale in eccesso, le bombole di gas per saldatura e gli altri strumenti ausiliari non sono oggetto del contratto e rimangono di proprietà di ALPMA. Essi vanno introdotti dal cliente a proprie spese e a proprio rischio e pericolo, e vanno quindi esportati e rispediti.

(7) I montaggi vengono eseguiti esclusivamente sulla base delle Condizioni di Montaggio ALPMA separate. La fatturazione avverrà secondo le tariffe di ALPMA di volta in volta in vigore.

### Art. 5 Consegna e termine di consegna

(1) ALPMA è autorizzata, senza pregiudizio dei diritti risultanti da un'eventuale mora del cliente, ad esigere dal cliente una proroga dei termini di consegna o prestazione pari al periodo di tempo in cui il cliente non ottempera nei confronti di ALPMA ai suoi

obblighi contrattuali, non fornendo in particolare progetti e informazioni di prodotto e non provvedendo alla corresponsione dell'acconto dovuto.

(2) Il termine di consegna o prestazione è rispettato, quando la merce, fino al suo disbrigo, ha lasciato lo stabilimento o quando è stata comunicata la condizione di pronto per la spedizione.

(3) ALPMA non risponde per l'impossibilità di fornitura o per ritardi di fornitura, per quanto questi siano originati da forza maggiore o da altri eventi non prevedibili al momento della conclusione del contratto (come ad es. anomalie operative a livello dello stabilimento, riduzioni di materie prime, interventi legati ad agitazioni sindacali, autoformatura non tempestiva o non corretta di ALPMA, carenza generale di materiale, naufragio, ridotta capacità portuale e di scarico, ritardi legati ai trasporti, ridotta disponibilità della stazza richiesta, cambio o sostituzione appropriati dello spedizioniere e/o del trasportatore e/o dell'armatore, incidenti di trasporto e difficoltà nel procurarsi le necessarie autorizzazioni delle autorità o altri interventi da parte delle autorità), non imputabili alla stessa.

(4) Per quanto tali eventi rendano notevolmente difficoltosa ad ALPMA la fornitura o la prestazione e l'impedimento non sia solo di durata temporanea, ALPMA si riserva il diritto di recedere dal contratto. Per gli impedimenti di durata temporanea, i termini di fornitura e prestazione saranno prorogati o differiti in misura congrua. In tutti gli altri casi in cui si verifichino impedimenti di cui ALPMA non è responsabile, indipendentemente dalla loro natura, ALPMA è autorizzata a richiedere al cliente il rimborso di prestazioni e/o spese aggiuntive.

(5) Se il termine di consegna dovesse prolungarsi a causa di forza maggiore o di altre circostanze di cui ALPMA non è responsabile, il cliente ha diritto a recedere dal contratto sempre che non sia più ragionevole che egli accetti la prestazione. Tale dichiarazione dovrà essere fatta pervenire immediatamente ad ALPMA in forma scritta, pena l'estinzione del diritto di recesso.

(6) Sono ammesse forniture parziali solo se ragionevolmente accettabili per il cliente.

(7) Se ALPMA entra in stato di mora con una fornitura o prestazione o in caso di fornitura o prestazione impossibilitata, indipendentemente dalla causa, la responsabilità di ALPMA al risarcimento si limita ai danni previsti dall'art. 11 delle presenti Condizioni Generali di Consegna. Se il cliente dimostra che il ritardo causato da ALPMA è stato per lui cagione di danno, egli avrà diritto a pretendere un risarcimento dello 0,5% per ogni settimana compiuta di ritardo, complessivamente, però, di massimo il 3% del prezzo per quella parte della fornitura, che a causa del ritardo non è stato possibile mettere in servizio utilmente.

### Art. 6 Luogo di adempimento

Luogo di adempimento per tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale è Rott am Inn, per quanto non disposto diversamente. Luogo di adempimento per tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale è Dresda, se il contratto è stato posto in essere tramite la filiale di ALPMA, la LTH Dresden, per quanto non disposto diversamente.

### Art. 7 Spedizione, imballaggio, assicurazione

(1) La spedizione avviene a spese del cliente e a suo rischio.

(2) Spetta ad ALPMA decidere, nei limiti del suo potere discrezionale, sulle modalità di spedizione e sull'imballaggio. L'imballaggio avviene a regola d'arte e secondo gli usi commerciali; esso viene conteggiato assieme alla fornitura. Lo smaltimento del materiale di imballaggio è compito del cliente. Nella misura in cui ALPMA è obbligata a ritirare l'imballaggio utilizzato per il trasporto ai sensi della normativa sugli imballaggi, il cliente sostiene le spese per il trasporto dell'imballaggio utilizzato e le spese per il relativo smaltimento. Se l'imballaggio ritirato non può essere riciclato, il cliente sosterrà le spese causate ad ALPMA per lo smaltimento delle relative sostanze. Inoltre il cliente deve pagare gli eventuali dazi, le spese di sdoganamento, le tasse e i tributi causati dal ritiro degli imballaggi di trasporto.

(3) Per conto, a rischio e a spese del cliente, ALPMA assicura tutte le spedizioni contro il danneggiamento e la perdita (assicurazione del trasporto). Se sulla spedizione si verifica un danno da trasporto o un danno dovuto al trasporto, e se in seguito a ciò ad ALPMA spettano dei diritti da esercitare nei confronti dell'assicuratore del trasporto e/o dei vettori, ALPMA trasferisce questi diritti su richiesta del cliente, con esclusione della responsabilità per la consistenza dei diritti, al cliente, e specificatamente progressivamente dietro il pagamento del prezzo complessivo stabilito per l'oggetto del contratto e di tutte le spese dovute. Sono escluse rivendicazioni nei confronti di ALPMA che superino quanto sopra, a causa di un danno da trasporto o di un danno dovuto al trasporto. Ciò vale anche quando il contratto tra ALPMA e il cliente comprende prestazioni di montaggio o l'installazione di un impianto chiavi in mano.

### Art. 8 Passaggio del rischio, accettazione

(1) Il collaudo non può essere rifiutato a causa di difetti irrilevanti della fornitura o prestazione.

(2) Se il cliente entra in mora nell'accettazione o se viola altri obblighi di cooperazione, il pericolo di perdita totale o di un deterioramento per caso fortuito dell'oggetto del contratto passa al cliente dal momento in cui questi entra in stato di mora nell'accettazione. Se per ALPMA sorgono costi maggiori, questi vanno rimborsati da parte del cliente.

(3) Il rischio passa al cliente al più tardi con la consegna dell'oggetto di fornitura (dove fa fede l'avvio della procedura di carico) allo spedizioniere, al trasportatore o altrimenti a terzi designati all'effettuazione della spedizione. Ciò si applica anche allorquando si effettuano forniture parziali o ALPMA abbia assunto ancora altre prestazioni (ad es. spedizione o montaggio). Se la spedizione o la consegna ritarda in seguito ad una circostanza, la cui origine è da ricercarsi presso il cliente, il rischio passa al cliente a partire dal giorno in cui ALPMA abbia comunicato al cliente l'avviso di pronto per la spedizione. Tutte le spedizioni, incluso eventuali rinvii all'origine, avvengono a rischio del cliente.

(4) I costi di magazzino successivi al passaggio del rischio sono sostenuti, specie nel caso di mora nell'accettazione, dal cliente. In caso di stoccaggio da parte di ALPMA, i costi di magazzino comportano 0,25% dell'importo di fattura degli oggetti in fornitura da immagazzinare per ogni settimana completa, per ogni mese iniziato a partire dalla comunicazione di pronto per la spedizione effettuata da parte di ALPMA. Restano riservate rivendicazioni a prova di costi di magazzino maggiori.

### Art. 9 Collaudo

(1) ALPMA ed il cliente si obbligano reciprocamente al collaudo dell'oggetto della fornitura o della prestazione.

(2) In linea generale di procede ad un collaudo formale, senza comunque escludere altre forme di collaudo. In sede di collaudo si provvederà a redigere un verbale di collaudo in cui si documentano le prestazioni ancora mancanti e gli eventuali difetti, anche in caso di divergenti opinioni a riguardo. Il collaudo non può essere rifiutato a causa di difetti irrilevanti.

(3) Per il resto, il collaudo si ritiene effettuato

- una volta conclusa la fornitura o la prestazione,

- in seguito a rispettiva comunicazione di ALPMA al cliente, con la richiesta di voler procedere al collaudo entro un termine congruo

- e in caso di mancato collaudo da parte del committente entro il termine di legge previsto.

#### Art. 10 Riserva di proprietà

(1) Fino al pagamento irrevocabile, senza riserve e definitivo, l'oggetto del contratto rimane di proprietà di ALPMA. La riserva di proprietà vale anche riguardo a rivendicazioni presenti e future di ALPMA che scaturissero dai rapporti commerciali con il cliente. Finché sussiste la riserva di proprietà, il cliente non è autorizzato a gravare l'oggetto del contratto con un diritto di garanzia (ad es. proprietà di garanzia, diritto di pegno, ipoteca, ipoteca incorporata in titolo trasferibile ecc.) oppure ad alienarlo. Nel caso che nel luogo in cui l'oggetto del contratto si trova ai sensi del contratto stesso, lo strumento di garanzia "Riserva di proprietà" risultasse sconosciuto, si conviene in sua vece quello strumento di garanzia che più si avvicina mutatis mutandis alla "Riserva di proprietà" ai sensi del diritto vigente sul posto, oppure quello strumento di garanzia che secondo questo diritto rappresenta lo strumento di garanzia tipico (ad es. "diritto di pegno" o "security interest, attached and perfected"). Il committente è tenuto ad interventi di cooperazione, in particolare alla presentazione di dichiarazioni di volontà che fossero necessarie, ai sensi del diritto vigente sul posto, relative alla pattuizione e motivazione di un simile strumento di garanzia.

(2) Se la riserva di proprietà cessa, in particolare in seguito a rivendita, unione, trasformazione, ecc., allora al posto della riserva di proprietà subentra il nuovo bene o la rivendicazione da ciò risultante del cliente nei confronti di terzi. Solo ALPMA ha il diritto alla riscossione del credito nel caso in cui il cliente si venisse a trovare nei confronti di ALPMA in mora nel pagamento. In caso di trasformazione, ricomposizione, unione e mescolanza dell'oggetto del contratto con altre merci da parte del cliente, ad ALPMA spetta la comproprietà del nuovo bene nella proporzione del valore di fattura dell'oggetto del contratto rispetto al valore di fattura dell'altro bene ottenuto tramite trasformazione, ricomposizione, unione e mescolanza. Il cliente custodisce la merce di proprietà esclusiva o di comproprietà di ALPMA gratuitamente.

(3) Ai fini di garantire le rivendicazioni di ALPMA nei confronti del cliente, questi trasferisce ad ALPMA qualsiasi rivendicazione e diritto che dovesse derivare al cliente contro terzi in seguito all'unione dell'oggetto del contratto con un bene immobile. ALPMA accetta fin da subito questa cessione.

(4) Se il valore delle garanzie fondate sulla riserva di proprietà e sulla rinnovata riserva di proprietà, che spettano ad ALPMA, dovesse superare di oltre il 10% i crediti di ALPMA nei confronti del cliente, allora su richiesta di quest'ultimo ALPMA svincolerà garanzie nella misura in cui si constata una garanzia in eccesso. La scelta delle garanzie da svincolare è demandata ad ALPMA.

(5) In caso di comportamento inadempiente da parte del cliente, in particolare in caso di trattamento inappropriato dell'oggetto del contratto fornito o di ritardo nel pagamento da parte del cliente, ALPMA è autorizzata, previo avviso, a richiedere la restituzione dell'oggetto del contratto fornito. Al ritiro dell'oggetto del contratto non si accompagna un'estinzione degli obblighi del cliente e ciò non costituisce alcun recesso dal contratto. Se ricorrono le condizioni previste per una restituzione dell'oggetto del contratto, ALPMA è autorizzata irrevocabilmente ad accedere al cantiere/al sito di produzione, all'area commerciale e ai locali commerciali del cliente per smontare l'oggetto del contratto e provvedere al rispettivo sgombero. ALPMA si riserva il diritto di dichiarare il recesso.

(6) Dopo il ritiro dell'oggetto del contratto, ALPMA è autorizzata al suo realizzo; il ricavato del realizzo è da detrarre dai debiti del cliente, dedotte congrue spese di realizzo.

(7) Fino al completo soddisfacimento di tutte le rivendicazioni di ALPMA, il cliente deve assicurare l'oggetto del contratto a proprie spese contro il pericolo di avaria o di deterioramento. Tutti i lavori di manutenzione, manutenzione straordinaria e riparazione ritenuti necessari sono svolti a carico del cliente.

(8) In caso di interventi da parte di terzi nei diritti di ALPMA (ad es. in caso di pignoramento, sequestro o disposizioni di altro tipo), il cliente deve darne immediata comunicazione ad ALPMA fornendo tutte le informazioni necessarie. Il committente è inoltre tenuto ad informare immediatamente i terzi sulla proprietà di ALPMA. Per quanto il terzo non sia in condizione di risarcire ALPMA delle spese giudiziarie ed extra-giudiziarie risultanti in questo contesto, al riguardo risponderà il cliente nei confronti di ALPMA.

#### Art. 11 Responsabilità di risarcimento danni per colpa

(1) La responsabilità di ALPMA al risarcimento danni, quale ne sia il motivo giuridico, in particolare per impossibilità, ritardata, difettosa o errata fornitura, per violazione contrattuale, trasgressione di doveri nelle trattative contrattuali ed atto illecito, è limitata a norma del presente art. 11, per quanto nel singolo caso non si addenga a una colpa.

(2) ALPMA non risponde

a) nell'eventualità di colpa lieve di suoi organi, rappresentanti legali, dipendenti o personale ausiliario diverso;

b) nell'eventualità di colpa grave di suoi dipendenti non direttivi o di personale ausiliario diverso,

per quanto non si tratti di una violazione di doveri di contratto fondamentali.

(3) Per quanto ALPMA risponda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 11 punto 1 per una ragione specifica, questa responsabilità si limita ai danni, previsti da ALPMA alla conclusione del contratto come possibile conseguenza di una violazione contrattuale ovvero in considerazione di circostanze che erano ad essa note o che avrebbe dovuto prevedere.

I danni indiretti e i danni conseguenti, in esito a vizi dell'oggetto di fornitura, sono inoltre passibili di risarcimento solo per quanto tali danni siano tipicamente da attendersi per l'utilizzo conforme alla destinazione d'uso dell'oggetto di fornitura.

(4) Nell'eventualità di una responsabilità per colpa lieve, l'obbligo di risarcimento da parte di ALPMA per danni a persone o cose si limita al 10% del prezzo, comunque al massimo ad un importo di 50.000 Euro per sinistro, anche quando si tratti di violazione di doveri fondamentali in termini di contratto.

(5) Le precedenti esclusioni e limitazioni di responsabilità valgono nella stessa misura a favore degli organi, dei rappresentanti legali, dei dipendenti o del personale ausiliario diverso di ALPMA.

(6) Per quanto ALPMA fornisca informazioni tecniche o si attivi per consulenze, e queste informazioni o consulenze non rientrino nel volume di fornitura da essa dovuto e contrattualmente concordato, tali attività saranno a titolo non oneroso e con esclusione di qualsivoglia responsabilità.

(7) Le limitazioni di cui al presente art. 11 non si applicano alla responsabilità di ALPMA per comportamento doloso, alle caratteristiche di qualità intrinseche garantite a motivo di lesioni mortali, personali o alla salute ovvero ai sensi della Legge sulla responsabilità civile prodotto.

#### Art. 12 Garanzia

(1) ALPMA risponde nei confronti del cliente affinché l'oggetto del contratto, nel momento in cui il rischio passa al cliente, sia libero da vizi tecnici e da vizi giuridici. Differenze irrilevanti dalla qualità pattuita non rappresentano un vizio della cosa.

(2) ALPMA non risponde dei difetti che dipendono da un utilizzo inappropriato, una cattiva manutenzione straordinaria, modifiche senza l'autorizzazione scritta di ALPMA, riparazioni eseguite dal cliente in maniera non regolamentare, pulizia non appropriata, mancato rispetto delle istruzioni d'uso e delle istruzioni di servizio di ALPMA, influssi chimici, elettrochimici o elettrici, sostituzione errata di materiali, materiali di prova o mezzi di esercizio forniti dal cliente o da una progettazione da esso prescritta. ALPMA non risponde neanche per l'usura dell'oggetto del contratto o di parti di esso; per usura si intende, tra l'altro, la perdita progressiva di materiale dalla superficie di un corpo solido, provocata da cause meccaniche, dunque da contatto e movimento relativo di un corpo opposto solido, liquido o gassoso.

(3) La fornitura di oggetti usati, pattuita nel singolo caso con il cliente, ha luogo con esclusione di qualsiasi garanzia.

(4) Se ALPMA risponde di un vizio della cosa, il cliente ha innanzitutto solo il diritto di pretendere l'eliminazione dei vizi. ALPMA può scegliere a propria discrezione tra l'eliminazione del vizio o la fornitura sostitutiva. Se l'eliminazione del vizio nelle modalità indicate da ALPMA non va in porto per tre volte per colpa di ALPMA, il cliente può pretendere a propria discrezione la diminuzione del prezzo di acquisto o l'annullamento del contratto. È esclusa qualsiasi responsabilità di ALPMA al di là dei limiti di responsabilità di cui all'art. 11.

(5) Se il vizio non richiede una riparazione sul posto dell'installazione, il cliente deve inviare la parte difettosa ad ALPMA assieme alla descrizione del difetto per la riparazione o per il risarcimento. In caso di risarcimento difetto del pezzo fornito, ALPMA risarcirà il cliente delle spese sostenute. Le parti sostituite sono o diventano proprietà di ALPMA. La responsabilità di ALPMA cessa nel momento in cui ALPMA restituisce al cliente la parte regolarmente riparata o un adeguato pezzo di ricambio.

(6) ALPMA può rifiutare l'eliminazione di un vizio, se il cliente non adempie agli impegni di pagamento stabiliti; effettuato un importo di pagamento che corrisponde direttamente all'importo dovuto per l'eliminazione del vizio. Se il cliente fa valere un diritto scaturito da difetti e se successivamente, in particolare dopo un'apposita indagine promossa da ALPMA, si scopre che il diritto scaturito da difetti della cosa, fatto valere dal cliente, per motivi oggettivi o giuridici non sussiste, ALPMA ha diritto di ricevere per le prestazioni fornite, inclusa l'indagine da essa condotta, un adeguato indennizzo e il rimborso di tutte le spese sostenute.

(7) In seguito alla riparazione dell'oggetto del contratto o di parte di esso, i periodi di prescrizione originari riferiti a difetti legati a difetti della cosa non vengono né inibiti, né interrotti.

#### Art. 13 Prescrizione

(1) Nel caso di rivendicazioni e diritti risultanti da difetti della fornitura o prestazione, quale ne sia il motivo giuridico, che cadono in prescrizione entro due anni, questo periodo di prescrizione viene ridotto ad un anno per rivendicazioni di garanzia. Per il resto valgono i periodi di prescrizione previsti per legge.

(2) I periodi di prescrizione di cui al punto 1 valgono anche per tutte le azioni di risarcimento di danni promesse contro ALPMA connesse o non connesse al difetto, indipendentemente dalla base giuridica della rivendicazione.

(3) I periodi di prescrizione di cui al punto 1 e punto 2 sono soggetti alle seguenti condizioni:

a) I periodi di prescrizione non valgono in linea generale in caso di dolo o di non rivelazione intenzionale di un difetto ovvero nel caso in cui ALPMA abbia assunto una garanzia riferita alla qualità della prestazione o dell'oggetto di fornitura.

b) I periodi di prescrizione non valgono per azioni di risarcimento di danni legate alla violazione della vita, dell'integrità fisica, della salute o della libertà e promosse ai sensi della Legge sulla responsabilità civile prodotto, che dipendono da un inadempimento per colpa grave o da una violazione dei principali obblighi contrattuali.

(4) Il periodo di prescrizione inizia con il trapasso del rischio e, in caso di un obbligo di montaggio da parte di ALPMA, con l'ultimazione del montaggio.

(5) Per quanto non esplicitamente disposto diversamente sono fatte salve le disposizioni di legge relative all'inizio della prescrizione, alla sospensione della prescrizione, alla sospensione e della riapertura dei termini.

(6) Dalle disposizioni di cui sopra non scaturisce nessuna modifica dell'onere della prova a svantaggio del cliente.

#### Art. 14 Obblighi del cliente

Il cliente è tenuto a rispettare accuratamente sia le istruzioni di servizio che le istruzioni sull'uso, come anche le avvertenze sulla sicurezza di ALPMA. Il cliente deve in particolare seguire le istruzioni di ALPMA, su come l'oggetto del contratto sia da utilizzare senza correre rischi, quali misure preventive vadano prese periodicamente e nei singoli casi e su quale utilizzo errato vada evitato. Il cliente è peraltro tenuto ad assicurare la partecipazione del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione ai corsi di addestramento concordati, e ad affidare l'esercizio e la manutenzione dell'impianto solo al personale precedentemente addestrato. Se il cliente contravviene a questi obblighi, ALPMA non risponde dei danni che ne dovessero sorgere.

#### Art. 15 Software

(1) ALPMA conferisce al committente sul software messo a disposizione il semplice diritto di godimento ai sensi di § 31 comma 2 della Legge sui diritti d'autore. Il cliente è autorizzato ad utilizzare il software conferitogli solo relativamente all'oggetto del contratto. Il cliente è autorizzato ad utilizzare a tempo indeterminato il software conferitogli per l'intera durata commerciale dell'oggetto del contratto. Il cliente non ha nessun diritto alla cessione del codice dei programmi compilati.

(2) Il cliente non è autorizzato a trasferire il proprio diritto di godimento a terzi. Se il cliente vende a terzi l'oggetto del contratto nell'ambito del suo consueto svolgimento degli affari e se questo terzo non è un concorrente diretto di ALPMA, ALPMA si impegna, in seguito a relativo invito, ad approvare il trasferimento del diritto di godimento sul software, sempre che ALPMA non riesca a spiegare motivatamente che con ciò i concorrenti di ALPMA verrebbero a conoscenza dei segreti commerciali e/o dei segreti aziendali di ALPMA. Il diritto di godimento del cliente non è esclusivo. ALPMA è autorizzata a concedere ad un numero illimitato di altri clienti diritti di godimento di qualsiasi natura rispetto al software conferito.

(3) Il cliente non è autorizzato a mettere a disposizione di terzi o rendere accessibile il software conferitogli, e l'eventuale relativo manuale utente, ad eccezione dei propri collaboratori, neanche temporaneamente o a titolo gratuito.

(4) Il cliente non deve assolutamente modificare in nessun modo eventuali codificazioni, annotazioni sul copyright o indicazioni sulla proprietà sul software conferitogli. Il cliente non deve realizzare copia del software conferitogli, eccettuata la realizzazione di una copia di sicurezza tramite persona autorizzata ad utilizzare il programma, se ciò è richiesto per assicurare l'utilizzo futuro. Il cliente non deve duplicare la documentazione relativa al software né per intero, né parzialmente tramite fotocopia, archiviazione elettronica o altro procedimento.

(5) Il disassemblaggio, il reverse engineering o la decompilazione del software è vietato, e il cliente non provvederà né a promuoverli, né ad autorizzarli, a meno che non sussistano i presupposti ai sensi di § 69 lettera e) della Legge sui diritti d'autore.

(6) Tutti i diritti di proprietà, d'autore e altri diritti di protezione commerciale relativi al software, agli aggiornamenti e alla documentazione spettano esclusivamente ad ALPMA; lo stesso vale per analogia in caso di modifiche e traduzione dei programmi.

(7) ALPMA è autorizzata ad eseguire a proprie spese presso il cliente eventuali modifiche del software necessarie in seguito a pretese di diritti di protezione da parte di terzi. Da ciò al cliente non deriva nessun tipo di diritto.

#### Art. 16 Disposizioni finali

(1) Foro competente per tutte le controversie risultanti dal rapporto commerciale tra ALPMA ed il cliente è Monaco di Baviera, Germania. Foro competente per tutte le controversie risultanti dal rapporto commerciale tra LTH Dresden ed il cliente è Dresda, Germania. ALPMA e LTH sono altresì autorizzate a promuovere causa presso la sede del cliente. Salvo disposizioni di legge imperative contrarie al foro competente esclusivo.

(2) Vale esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania. Non trova applicazione il diritto di acquisto ONU (convenzione delle Nazioni Unite del 11.04.1980 sui contratti relativi all'acquisto internazionale delle merci).

(3) Per quanto il contratto o queste Condizioni Generali di Consegna presentino lacune di regolamentazione, si considereranno convenute a copertura di tali lacune quelle regolamentazioni giuridicamente valide, che le parti avrebbero concordato in base agli obiettivi economici ed allo scopo di queste Condizioni Generali di Consegna, qualora avessero saputo di tali lacune regolamentative.